

# **BVGer C-5346/2013 vom 27. September 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-5346\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5346_2013)

FR: TAF C-5346/2013 du 27 septembre 2013

IT: TAF C-5346/2013 del 27 settembre 2013

## **Regeste**

Rendite

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

### **E. 1.2**

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

### **E. 2.1**

Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso.

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

### **E. 2.3**

Dagli atti di causa risulta che l'assicurato il 31 agosto 2013 ha inoltrato dinanzi alla CSC uno scritto datato 28 agosto 2013 (doc. TAF 1; v. in particolare la busta d'invio), scritto che è poi stato ricevuto dall'autorità inferiore il 9 settembre 2013 (v. il timbro "CdC 09 SEP. 2013") e trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il 18 settembre 2013 (doc. TAF 2). Il 29/30 agosto 2013, l'autorità inferiore aveva altresì già reso la propria decisione su opposizione (doc. 45; v. anche doc. 49), decisione su opposizione che è poi stata spedita all'assicurato il 2 settembre 2013 e notificata allo stesso il 6 settembre 2013 (v. doc. 50).

#### **E. 2.4**

L'assicurato, nello scritto del 28 agosto 2013, riferendosi peraltro esplicitamente allo scritto della CSC del 18 luglio 2013, ha nuovamente contestato l'accertamento del suo periodo contributivo di 10 mesi come ritenuto nella decisione della CSC del 9 agosto 2012, indicato d'aver lavorato in Svizzera negli anni 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, ma di avere purtroppo smarrito tutta la documentazione comprovante tali periodi, e di avere sempre risieduto nel Canton B.\_\_\_\_\_ e più precisamente a F.\_\_\_\_\_, come sarebbe dimostrato dalla copia del passaporto allegato. Il succitato scritto dell'interessato del 28 agosto 2013 costituisce pertanto manifestamente una semplice presa di posizione allo scritto della CSC del 18 luglio 2013, redatta altresì anteriormente all'emanazione della decisione su opposizione (spedita solo il 2 settembre 2013 [e notificata il 6 settembre successivo]), decisione su opposizione mediante la quale la CSC ha riesaminato la propria decisione del 9 agosto 2012, ritenuto adempito il requisito minimo contributivo di un anno di reddito rispettivamente di accrediti per compiti educativi ed erogata una rendita AVS a favore dell'opponente.

#### **E. 2.5**

Secondo giurisprudenza, un ricorso prematuro è, di principio, ammissibile, ciò che implica, di regola, la sospensione della procedura fino al momento in cui il termine per inoltrare ricorso inizia a decorrere. Tuttavia, in presenza di circostanze particolari, è possibile derogare a tale modo di procedere e quindi dichiarare inammissibile un siffatto ricorso prematuro (v. le sentenze del Tribunale federale 2P.312/2006 del 4 dicembre 2006, 2P.306/2006 del 4 dicembre 2006 e 2P.52/2005 del 4 febbraio 2005 consid. 4).

#### **E. 2.6**

Ora, lo scritto dell'assicurato del 28 agosto 2013 non può considerarsi un ricorso prematuro contro la decisione su opposizione della CSC del 29/30 agosto 2013, ritenuto che in relazione al contenuto di tale scritto un ricorso prematuro avrebbe tutt'al più potuto essere ammesso nella misura in cui nella sua decisione su opposizione la CSC avesse confermato la decisione resa il 9 agosto 2012. Tuttavia, nella sua decisione su opposizione, l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 9 agosto 2012, mediante la quale aveva respinto la richiesta di una prestazione di vecchiaia svizzera per difetto del periodo di contribuzione minimo, ed ha deciso di erogare in favore dell'assicurato una rendita di vecchiaia a far tempo dal 1° aprile 2012. L'assicurato, nello scritto del 28 agosto 2013, non ha peraltro contestato gli elementi del calcolo della rendita (periodo contributivo, reddito annuo medio determinante, scala delle rendite) come effettuato dall'autorità inferiore nella decisione su opposizione (v. doc. 42). In siffatte circostanze è preferibile creare una situazione chiara e pronunciare una decisione di non entrata nel merito sullo scritto dell'interessato datato 28 agosto 2013, tanto più che lo stesso potrà comunque ancora inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione resa il 29/30 agosto 2013 (nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione [v. consid. 3.2 del presente giudizio]) qualora lo dovesse ritenesse opportuno, e in tale ambito far valere eventuali contestazioni afferenti quest'ultima decisione (e non quella ormai caduca del 9 agosto 2012; cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.306/2006 del 4 dicembre 2006).

#### **E. 3.1**

Da quanto esposto, consegue che questo Tribunale non entra nel merito dello scritto dell'assicurato del 28 agosto 2013 e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23

cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85bis cpv. 3 LAVS).

### **E. 3.2**

Per sovrabbondanza, può peraltro essere rammentato all'interessato che la decisione su opposizione del 29/30 agosto 2013 della CSC gli è stata notificata il 6 settembre 2013 (cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. 50]) e che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la menzionata decisione su opposizione ha iniziato a decorrere il 7 settembre 2013 e giungerà a scadenza il 7 ottobre 2013 (art. 60 LPGA in combinazione con gli art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA e 39 LPGA), termine entro il quale il medesimo ha la facoltà di inoltrare ricorso contro la menzionata decisione su opposizione dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

### **E. 4**

A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva pure che lo scritto dell'assicurato del 28 agosto 2013 non può manifestamente neppure essere considerato quale ricorso per diniego di giustizia o per ritardata giustizia. Quand'anche, per denegata ipotesi, lo si volesse considerare tale, lo stesso, nella misura in cui ammissibile, dovrebbe essere stralciato dai ruoli, dal momento che con la pronuncia della decisione su opposizione sarebbe venuto meno l'interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione in tale ambito (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C\_880/2010 del 12 settembre 2011 consid. 1).

### **E. 5**

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto dell'assicurato del 28 agosto 2013. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente ([...]) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.